Statuto

Data 12 maggio 2022

Federmanager Reggio Emilia

Federmanager Reggio Emilia

via Paolo Borsellino n° 2; 42124 Reggio Emilia
tel: 0522 280385
e-mail : segreteria@federmanager.re.it
www.federmanager.it/associazione/reggio-emilia

Art. 01.00 DEFINIZIONE

01.1. Federmanager Reggio Emilia è l'organizzazione sindacale Provinciale della categoria dei Dirigenti e dei Quadri (identificati all'art. 04 del presente Statuto) di Aziende Industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie e complementari dell'industria; nonché di liberi professionisti di elevate competenze manageriali e professionali definiti "Professional".

01.2. Federmanager Reggio Emilia è una Associazione di rappresentanza di competenze professionali, espressione di una cultura di impresa portatrice di valori identitari distintivi quali la capacità innovativa, la meritocrazia, la competitività, l'etica e la responsabilità sociale.

01.3. Federmanager Reggio Emilia è aderente alla Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali - Federmanager - con sede in Roma; di questa è tenuta a rispettarne lo Statuto, le relative norme regolamentari nonché le delibere dei competenti Organi Federali.

01.4. L'Associazione è indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

01.5. L'Associazione è retta dal presente Statuto che è vincolante per tutti i Soci.

Art. 02.00 COSTITUZIONE E DURATA

02.1. Federmanager ha sede in Reggio Emilia ove è stata costituita con verbale di Assemblea dei Soci fondatori in data 16 novembre 1945 ed il relativo Statuto è stato approvato nell'Assemblea dei Soci del 28 dicembre 1945. L'Associazione successivamente ha assunto la denominazione di "Federmanager Reggio Emilia - Associazione Dirigenti di Aziende Industriali, della provincia di Reggio Emilia.

02.2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 03.00 SCOPI

Federmanager si propone di:

03.1. valorizzare la managerialità e lo status Dirigenziale in tutte le sue componenti; perseguendo la valorizzazione dello status dei Dirigenti e dei Quadri;

03.2. rappresentare, tutelare, e difendere ad ogni livello gli interessi generali della categoria; anche nei campi della previdenza ed assistenza;

03.3. fornire servizi ed assistenza ai Soci, in particolare nell'interpretazione ed applicazione della Legislazione sociale e sindacale e nello sviluppo delle competenze manageriali;

03.4. favorire la collaborazione tra i Soci ed i rapporti con altre Componenti sociali, nonché la collaborazione tra manager di aziende per la reciproca conoscenza e lo studio di problemi di comune interesse nonché attivare la partecipazione della dirigenza al processo di evoluzione sociale e di crescita industriale del Paese;

03.5. favorire processi di conoscenza, relazione ed accrescimento culturale e sociale tra i Dirigenti ed i loro stakeholder;

03.6. promuovere una maggiore e più significativa presenza dei manager ed in particolare dei Dirigenti nei problemi del territorio in cui operano;

03.7. promuovere i fini sociali anche sottoscrivendo partecipazioni in Enti e/o Aziende di qualsiasi tipo che possano apportare valorizzazione e crescita della professionalità dei propri iscritti oltre a specifici servizi per i medesimi;

03.8. compiere tutti gli atti che in qualsiasi modo tendono a raggiungere i fini sociali, con esclusione delle finalità di carattere economico e speculativo; in particolare evitare di investire le disponibilità liquide sociali in operazioni che possano ridurre il capitale monetario impegnato; evitare inoltre di impegnarlo in operazioni finanziarie di durata superiore all'anno, con la eccezione dei titoli dello Stato Italiano;

03.9. promuovere l'adesione a Federmanager di nuovi iscritti favorendo la propria visibilità sul territorio; promuovendo lo sviluppo associativo, la fidelizzazione ed il rapporto tra gli associati.

Federmanager non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per obblighi di Legge.

Federmanager adotta un Codice Etico che si allega al presente Statuto. Il Codice Etico si applica senza eccezione alcuna ai Soci, agli organi ed agli organismi sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori esterni, nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 04.00 SOCI

Possono essere Associati a Federmanager Reggio Emilia :

04.1. Tutti coloro che in aziende industriali o esercenti servizi, hanno od hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato e retribuito con la qualifica di Dirigente o di Quadro sensi dell'art. 2095 Cod. Civ.. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati come "quadri apicali").

04.2. Tutti coloro che aderiranno a Federmanager accettandone lo Statuto, essendo figure di elevata professionalità del mondo del lavoro.

04.3. Tutti coloro che pur avendo cessato il rapporto di lavoro, anche se non ancora pensionati, possono rimanere iscritto all'Associazione.

04.4. La cessazione del rapporto di lavoro per causa di pensionamento non produce alcun mutamento associativo al Socio pensionato salvo il dover eventualmente corrispondere una diversa quota associativa.

04.5. Le vedove ed i vedovi degli iscritti defunti vigendo la loro iscrizione all'Associazione, possono mantenere l'iscrizione alla stessa pagando una quota specifica.

Art. 05.00 OBBLIGHI DEL SOCIO

05.1. Il Socio è obbligato a versare all'Associazione la quota iniziale "una tantum" di iscrizione, nonché la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci che sarà pari alla quota base fissata da Federmanager Nazionale, eventualmente maggiorata di un contributo integrativo.

05.2. L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari e per l'intero anno di iscrizione; l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno salvo recesso del Socio da recapitare a mezzo lettera raccomandata A.R.. o mail o Pec entro il 30 settembre, con tre mesi di anticipo sulla data di scadenza della propria iscrizione.

05.3. E' causa di non iscrivibilità all'Associazione l'essere iscritti ad altre Organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi dell'Associazione.

05.4. Federmanager Reggio Emilia, come tutte le altre Associazioni territoriali, riconoscerà annualmente a Federmanager Nazionale, per i Servizi dalla stessa ricevuti, una parte della quota ricevuta da ciascuno dei propri associati, così come deliberato a livello nazionale.

Art. 06.00 DIRITTI DEL SOCIO

06.1. Ottenere l'assistenza necessaria in ambito: sindacale; previdenziale; sanitaria. Detta assistenza e/o consulenza è gratuita per il Socio in regola con il pagamento delle quote associative.

06.2. Per altri servizi richiesti, la loro fattibilità e le relative condizioni economiche saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

06.3. Usufruire di quant'altro previsto dal presente Statuto;

06.4. Partecipare ad ogni iniziativa promossa da Federmanager Reggio Emilia e Nazionale tendente alla valorizzazione dello status manageriale e degli scopi statutari.

Art. 07.00 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

07.1. per dimissioni, le quali comunque non esonerano il Socio dagli obblighi di cui al punto 05.00.

07.2. a seguito di radiazione, originata da gravi motivi comportamentali e deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo. Avverso l'espulsione il Socio può ricorrere con raccomandata A.R. o Pec indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale dell'Associazione. Nel caso di pareri divergenti espressi dalla maggioranza del Collegio Sindacale e dal Presidente, i due organi devono portare il ricorso del Socio avverso all'espulsione di nuovo dinnanzi al Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti in Consiglio. Il Consiglio Direttivo dovrà confermare la radiazione o motivare la mancata radiazione.

07.3. per la inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto con decisione assunta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, o per la perdita dei requisiti di iscrizione.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale. La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo (tranne che per il coniuge superstite -art.4.5), anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'organismo aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti ed obblighi a terzi. Parimenti, la posizione associativa si estingue in caso di fusione od incorporazione dell'organismo aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica ed in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'ente aderente. Fa eccezione la Fusione o l'incorporazione in altre Associazioni territoriali di Federmanager.

Il contributo non è trasmissibile a terzi.

Art. 08.00 GLI ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

08.1. l'Assemblea;
08.2. il Consiglio Direttivo;
08.3. Il Collegio dei Sindaci Revisori

Sono costituiti, in via permanente, il Gruppo Dirigenti Pensionati ed il Gruppo Giovani Dirigenti, entrambi coordinati dal Consiglio Direttivo.

Gli Organi sopraindicati devono essere composti per almeno il 70% da Dirigenti mentre ai Quadri Apicali e Professional sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di Quadri Apicali e Professional iscritti; la stessa composizione, nei termini stabiliti all'art. 09.00, viene applicata per l'Assemblea.

Art. 09.00 ASSEMBLEA

09.01. L'Assemblea è sovrana ed è costituita dai Soci Federmanager Reggio Emilia. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere avente maggiore età di servizio.

09.02. Tutti i Soci sono chiamati ad indicarne le linee e gli obiettivi nel quadro delle direttive generali indicate da Federmanager Nazionale. Si riunisce in seduta Ordinaria e Straordinaria.

09.03. L'Assemblea Straordinaria delibera unicamente:

a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
c) per autorizzare operazioni straordinarie poste all'Ordine del giorno quali l'acquisto di partecipazioni in Enti o Aziende con finalità atte ad apportare servizi e / o valorizzazione dell'attività dei propri iscritti;

09.04. L'Assemblea Ordinaria delibera per:

a) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci.
b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
c) decidere in merito ad operazioni e/o questioni di rilevante importanza, inerenti la vita dell'Associazione;

09.05. L'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria sono convocate dal Consiglio Direttivo, con preavviso non inferiore a giorni quindici, riducibili a giorni otto per caratteri di urgenza, con comunicazione inoltrata a tutti i Soci indicante l'Ordine del Giorno:

a) in via ordinaria - almeno una volta all'anno e comunque entro il primo semestre, per l'espletamento dei compiti di bilancio;
b) in via straordinaria - su convocazione motivata dal Consiglio Direttivo stesso o quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/5 dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

09.06. L'Assemblea è valida con la presenza:

a) in prima convocazione, della metà più uno degli iscritti;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo il caso di richiesta di scioglimento dell'Associazione previsto dal successivo art. 19.1.

09.7. Agli effetti della validità dell'Assemblea sono considerati presenti tutti i Soci comunque intervenuti e partecipanti anche parzialmente ai lavori dell'Assemblea stessa.

09.8. La seconda convocazione dell'Assemblea può essere indetta nella stessa giornata, almeno un'ora dopo la prima convocazione.

09.9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e la forma di votazione è decisa di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

09.10. Per la validità di deliberazioni che comportino modifiche statutarie è necessario disporre, anche in seconda convocazione, del voto favorevole di almeno un terzo più uno dei Soci iscritti all'Associazione. È previsto che gli iscritti possano esprimere il proprio voto anche per posta, fax, e/o in via telematica, con la forma quindi del c.d."referendum".

Sia in prima che in seconda convocazione, Ordinaria e Straordinaria, i Dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti mentre la pesatura dei Quadri Apicali presenti, in termini di rappresentanza, viene determinata in base ai criteri stabiliti al successivo comma.
Ai Quadri Apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10%, di quadri apicali iscritti rispetto al numero complessivo di Soci iscritti. Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%.

09.11. Ciascun Socio ha diritto ad un voto, espresso normalmente in forma palese, fatto salvo per le cariche sociali per le quali è previsto il voto segreto.

09.12. Ciascun Socio può rappresentare per delega scritta non più di altri tre Soci.

Art. 10.01 DURATA DELLE CARICHE

10.1. Tutte le cariche degli Organi della Associazione hanno la durata di 3 (tre) anni. Allo scadere del mandato vanno rinnovate ed è ammesso il principio della rieleggibilità tranne che per il Presidente il quale non potrà essere eletto per più di 2 (due) mandati consecutivi.

10.2. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio Sindacale decadono qualora risultino assenti ingiustificati alle riunioni dei rispettivi Organi per 3 (tre) volte complessive nel corso di ciascun anno solare. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

10.3. I membri degli Organi della Associazione eletti in altri Enti collegati a Federmanager a livello provinciale, regionale e nazionale, chiamati quindi a partecipare ad attività presso tali Enti, oltre ad essere tenuti a redigere per il Consiglio Direttivo un riassunto della propria attività, possono chiedere una sospensiva dalla carica ricoperta in Federmanager Reggio Emilia della durata massima di un anno; qualora la sospensiva venisse richiesta dal Presidente, il Vice Presidente ne assumerà le veci, ovviamente per la durata massima di un anno.

10.4. Alle sostituzioni dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale si procede per cooptazione, chiamando alla carica il primo dei non eletti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun organo.

Art. 11.00 CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. E' composto da Dirigenti, Quadri Apicali e Professional nella misura stabilita nell'art. 08 ultimo comma e più precisamente da 9 (nove) membri che assumeranno le cariche.

Quando possibile, 5 (cinque) membri del Consiglio Direttivo dovranno essere Soci in servizio o comunque in attività e gli altri 4 (quattro) membri Soci in pensione non più in attività, mentre i Consiglieri Quadri Apicali e Professional, dovranno essere tutti in servizio. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.2. Possono candidarsi a far parte del Consiglio direttivo tutti i Soci dell'Associazione in regola con il pagamento delle relative quote di iscrizione.

11.3. In sede di votazione, in Assemblea. Ogni Socio potrà esprimere preferenze sino ad un massimo di 9 (nove), pena l'annullamento delle schede.

11.4. I Consiglieri eletti, nella prima riunione di Consiglio dovranno eleggere tra loro: il Presidente, il Vice Presidente; il Segretario ed il Tesoriere. Qualora in Assemblea non vi siano stati candidati al Collegio Sindacale, in questa sede verrà anche eletto, tra i Consiglieri, 1 (un) Sindaco Revisore. Quest'ultimo manterrà tutti i diritti/doveri del Consigliere, ma dovrà astenersi in fase di approvazione del bilancio e del budget.

11.5. Qualora l'Assemblea sia stata impedita ad eleggere i componenti del Collegio Sindacale ed all'interno del Consiglio Direttivo non sussistano le competenze per svolgere l'incarico, sarà lo stesso Consiglio Direttivo ad assegnare l'incarico di Sindaco Revisore ad un professionista esterno.

11.6. Competenze e poteri del Consiglio Direttivo:

a) delibera l'attuazione delle linee e degli obiettivi indicati dalle Assemblee, sviluppandone la relativa programmazione;
b) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
c) esamina il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
d) determina le quote annuali associative;
e) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche statutarie e la messa in liquidazione e scioglimento dell'Associazione;
g) delibera sull'accoglimento delle domande di adesione di nuovi Soci;
h) ha la facoltà di nominare nuovi membri, sia del Consiglio Direttivo che del Collegio Sindacale, in sostituzione di altrettanti che per qualsiasi ragione abbiano cessato di far parte degli stessi, attingendo dai non eletti in ordine di graduatoria determinatasi nelle ultime elezioni;
i) su richiesta del Presidente può essere chiamato a nominare, di volta in volta, i Soci delegati ad intervenire con compiti di rappresentanza a convegni e/o riunioni indetti da Federmanager Nazionale o ad altre manifestazioni indette da altre Associazioni territoriali di Federmanager o da altri enti o che siano comunque di interesse per l'Associazione;
l) propone i nominativi dei Soci incaricati di rappresentare l'Associazione presso gli Organi Nazionali Federmanager e presso altri enti esterni (es.: INPS, INAIL, ect. ...).

11.7. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo o quando ne facciano richiesta almeno cinque Consiglieri e comunque almeno sei volte all'anno.

11.8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza semplice dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti mentre, in caso di parità, prevale la parte alla quale ha aderito il voto del Presidente.

11.9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, Soci invitati dal Presidente.

11.10. il Consiglio Direttivo in maggioranza assoluta di 5 (cinque) può deliberare anche in merito:

a. l'espulsione di un Socio ; art. 07.3.;
b. la decadenza del Consiglio stesso; art. 10.1.;
c. la decadenza del Presidente; art. 14.5. e 14.8.;

11.11. Qualora, nel corso del proprio mandato, il numero dei membri del Consiglio Direttivo si riducesse, nonostante tutte le possibili sostituzioni, il Consiglio stesso rimarrà validamente costituito fino a quando raggiungerà il numero minimo possibile, pari a cinque componenti. In caso di ulteriore riduzione, il Consiglio Direttivo in essere decadrà automaticamente, pur permanendo in carica per l'ordinaria amministrazione ed il Presidente dovrà indire immediatamente nuove elezioni.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema di teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

Verificandosi questi presupposti il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trovi il Presidente che avrà nominato un segretario della riunione; questi provvederà a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Art. 12.00 COLLEGIO DEI SINDACI

12.1. Il Collegio è costituito da 1 (uno) a 2 (due) Sindaci effettivi e da un Sindaco supplente eletti dall'Assemblea tra Soci candidati, regolarmente iscritti e nominati secondo l'ordine della graduatoria delle elezioni.

12.2. Qualora non siano presenti tra i Soci candidati per la posizione di Sindaco Revisore; sarà il Consiglio Direttivo a nominare al suo interno 1 (uno) Consigliere con anche funzione di Sindaco revisore.
Qualora all'interno del Consiglio Direttivo non sussistano le competenze per detta funzione, sarà sempre il Consiglio ad assegnare l'incarico ad un professionista esterno.

12.3. Il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora l'incarico di Sindaco venisse svolto da un Consigliere, questo non avrà diritto di voto unicamente

sulle votazioni inerenti alle verifiche contabili della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

12.4. Il Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato dai due sindaci effettivi e dal Sindaco supplente, scegliendolo tra i due membri effettivi, in occasione della prima riunione dei rinnovati Organi sociali.

12.5. Possono candidarsi a far parte del Collegio dei Sindaci, tutti i Soci dell'Associazione in regola col pagamento delle relative quote.

12.6. In sede di votazione possono essere espresse preferenze sino ad un massimo di tre, pena la nullità del voto.

12.7. Le competenze del Collegio dei Sindaci (od il Sindaco Revisore):

a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;

b) esegue controlli contabili, amministrativi e di cassa al solo fine di verificare la corretta gestione; ha totale libertà nel controllo individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa;

c) esamina le congruità dei bilanci preventivi nonché l'esattezza e la veridicità di quelli consuntivi;

d) riferisce, con apposite relazioni collegiali, all'Assemblea dei Soci sia in sede di approvazione annuale dei bilanci nonché tutte le volte che lo ritiene importante;

e) nel caso di sopravvenute necessità straordinarie, comunque da motivare da parte del Presidente dell'Associazione, potrà disporre l'approvazione del Bilancio entro i sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 13.00 LE CARICHE SOCIALI

Le Cariche Sociali dell'Associazione sono:

13.1. il Presidente;
13.2. il Vice Presidente;
13.3. il Segretario;
13.4. il Tesoriere;
13.5. i Consiglieri.

Art. 14.00 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto per primo in occasione della prima riunione del rinnovato Consiglio Direttivo, fra i componenti dello stesso, a maggioranza semplice degli intervenuti.

14.1. Il governo dell'Associazione è affidato al Presidente.

14.2. Il Presidente è l'espressione dell'unità della categoria; ha il mandato di perseguire i fini e la difesa degli interessi della stessa, nel rispetto del presente Statuto e dello Statuto federale.

14.3. Il Presidente ha la rappresentanza Legale di Federmanager Reggio Emilia di fronte a terzi ed in giudizio.

14.4. In particolare il Presidente :

a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell'Associazione secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei Soci;
b) promuove le delibere degli Organi Statutari, stimola e coordina le attività dei Consiglieri e dei Soci;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne predispone l'ordine del giorno delle riunioni;
d) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
e) ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
f) può conferire deleghe per il compimento di atti singoli al Vice Presidente o altro Consigliere, ferma restando la sua responsabilità.

14.5. Il Presidente, per cause di forza maggiore e transitorie, potrà essere momentaneamente sostituito, con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri, dal Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano in età di servizio; è fatto obbligo al Presidente di metterli in grado di assolvere in qualsiasi momento alle sue funzioni vicarie.

14.6. Il Presidente, qualora lo ritenesse opportuno, può svolgere anche tutte le mansioni del Segretario.

14.7. La carica di Presidente è incompatibile con cariche politiche durante il proprio mandato.

14.8. Il Presidente, successivamente alla sua nomina, può essere rimosso dal suo incarico qualora il Consiglio Direttivo, appositamente convocato, esprimesse voto favorevole alla sua rimozione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso; in tale eventualità, il Presidente risulterà a tutti gli effetti immediatamente decaduto ed espulso di diritto dai membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvederà quindi, nella propria riunione immediatamente successiva, alla nomina di un nuovo Presidente ed al reintegro del proprio organico.

Art. 15.00 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è designato dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi membri, a maggioranza semplice, in occasione della prima riunione del nuovo Consiglio, subito dopo la nomina del Presidente. Qualora il Presidente fosse già in pensione, il Vice Presidente dovrà essere in servizio.

15.1. Il Vice Presidente è il primo collaboratore del Presidente nella realizzazione degli obiettivi e dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo e può sostituirlo in casi di necessità.

15.2. Il Vice Presidente, su decisione del Presidente, può essere chiamato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Associazione; in tal caso, su delega del Presidente, può essere incaricato di:

gestire il personale dipendente, il personale parasubordinato, i volontari operanti in Associazione, del cui operato è responsabile (ferma restando la responsabilità complessiva del Presidente), assicurandone anche il costante aggiornamento professionale;

a) essere interlocutore verso i Soci per l'analisi e l'eventuale risoluzione dei problemi da essi posti;
b) essere interlocutore verso i Terzi presenti sul territorio di competenza dell'Associazione, nonché alle altre strutture territoriali Federmanager;
c) partecipare e rappresentare l'Associazione alle iniziative ritenute di interesse per la stessa.

15.3. La carica di Vice Presidente è incompatibile con cariche politiche durante il proprio mandato.

Art. 16.00 IL SEGRETARIO (facoltativo)

Il Segretario è scelto tra i Componenti il Consiglio Direttivo e da questi è eletto a maggioranza semplice degli intervenuti alla prima riunione del rinnovato Consiglio Direttivo.

E' concessa al Presidente la facoltà di nominare un Segretario dell'Associazione, tra i membri del Consiglio Direttivo, cui attribuire i compiti, in tutto od in parte, indicati all'art.15 punto 2 - a) b) c) d).

Art. 17.00 IL TESORIERE

Il Tesoriere è scelto tra i Componenti il Consiglio Direttivo e da questi è eletto a maggioranza semplice degli intervenuti alla prima riunione del rinnovato Consiglio Direttivo.

17.1. Il Tesoriere provvede:

a) alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) congiuntamente e/o disgiuntamente con il Presidente o il Vice Presidente, così come stabilito dal Presidente, a firmare gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento, nonché gli atti che comportano assunzione di impegni a carattere economico-finanziario con le modalità stabilite nel mandato ricevuto dal Presidente;
c) per ogni anno solare compila il bilancio consuntivo dell'anno decorso e preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'approvazione degli Organi statutari.

17.2. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro quattro mesi dalla data di chiusura, ovvero sei mesi nel caso di sopravvenute necessità straordinarie, comunque da motivare da parte del Presidente, il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario da sottoporre, previo esame da parte del Consiglio Direttivo, all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9.0 dello Statuto.

Art. 18.00 ATTIVITA' E CARICHE SOCIALI

18.1. Tutte le attività e le cariche sociali nonché le deleghe citate nel presente Statuto non danno luogo ad alcun emolumento; per l'espletamento delle attività svolte all'esterno della Sede Sociale è previsto un rimborso spese che dovranno essere possibilmente sempre documentate; quelle non documentate dovranno comunque essere dichiarate come espressamente sostenute con sottoscrizione da parte dell'interessato. Tutte le spese dovranno poi essere accettate dal Segretario e ratificate dal Presidente.

18.2. I Soci chiamati a partecipare ad attività presso altri Enti, nei cui Organi sono risultati eletti, non hanno diritto ad alcun rimborso da parte dell'Associazione per l'attività da loro svolta in tali ambiti.

Art. 19.00 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

19.1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato unicamente dall'Assemblea Straordinaria espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci iscritti. Il voto può essere espresso anche per "referendum", a mezzo posta, fax, o in via telematica. La delibera di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, con i relativi poteri, nonché la destinazione del patrimonio sociale, come da successivo punto 19.3.

19.2. Qualora l'Associazione, con certezza, non disponesse più di mezzi finanziari necessari per far fronte agli impegni dell'esercizio successivo, mezzi determinatisi con il combinato dell'esistenza di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e degli incassi, al netto delle quote di pertinenza di Federmanager Nazionale, attesi dai soci iscritti entro il 28 febbraio dell'anno successivo, è fatto obbligo al Presidente ed al Collegio Sindacale di porla in liquidazione entro e non oltre i quattro mesi successivi al 28 febbraio, dandone preventiva comunicazione a tutti i Soci. Per tutti i Soci resta comunque immutato il diritto di poter godere dei Servizi dell'Associazione sino alla fine dell'esercizio per il quale è stata pagata la relativa quota. In tale eventualità è assolutamente esclusa la possibilità di ricorrere al credito oneroso bancario e/o di terzi, sia a breve che a medio-lungo termine. L'Associazione potrà però sempre ricorrere a contributi e finanziamenti a fondo perduto da chiunque erogati.

19.3. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

19.4. Il patrimonio dell'Associazione che si è sciolta sarà devoluto a Federmanager Nazionale ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta di Legge.

LO STATUTO

Per tutto quanto non previsto e non disposto dal presente Statuto, vige lo Statuto di Federmanager Nazionale.

Successivamente al 28 dicembre 1945 è stato modificato:

1) con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 16 giugno 1967
2) con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 12 giugno 1976
3) con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 31 maggio 1991
4) con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 01 marzo 1996
5) con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 07 maggio 1999
6) con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 30 maggio 2008
7) con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci del 05 giugno 2012
8) con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci del 09 maggio 2015 viene recepito il codice etico-valoriale allegato al presente Statuto.
9) con votazione per via informatica e delibera dell'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2022